

---

Circolare n. 62

Prot.: 2233

Data: 02/08/2019

---

Spett.le  
Segretariato Regionale del MiBACT Calabria  
Via Skyllotion, 1  
88021 Roccelletta di Borgia (CZ)  
c.a. Dott. Salvatore Patamia  
[mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it)

**E p.c.:**

INVITALIA spa  
Via Calabria n. 46, 00187 Roma  
c.a RUP centrale di Committenza Arch. Annalisa Di Mase  
[realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it](mailto:realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it)

COMUNE di Reggio Calabria  
Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà  
[sindaco@pec.reggiocal.it](mailto:sindaco@pec.reggiocal.it)  
Settore Urbanistica  
[territorio@pec.reggiocal.it](mailto:territorio@pec.reggiocal.it)

CNAPPC  
[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

Spett.le Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali  
Soprintendenza ABAP RC e VV  
c.a Dott. Fabrizio Sudano (Soprintendente)  
c.a. RdP Ente Aderente Arch. Roberta Filocamo  
[mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it)

Direzione Generale MiBACT  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma  
[mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it)

Segretariato Generale MiBACT  
Servizio II  
Programmazione strategica nazionale e comunitaria  
[mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

A tutti gli iscritti  
Loro sedi

---

**OGGETTO:** “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PER L’INTEGRAZIONE TRA IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE ED IL CONTESTO URBANO” (PIAZZA DE NAVA – REGGIO CALABRIA) Fonte finanziamento: D.M. MiBAC n. 429 29/09/2017 (REP. n. 429) CIG: 7962478CB3 CUP: F34B17000190001”. **Riscontro nota prot. 4584 del 29/07/2019 Segretariato Regionale per la Calabria MiBACT.**

La presente in riscontro alla nota del Segretariato Regionale per la Calabria del MiBACT, per evidenziare che lo scrivente Ordine è intervenuto con la Circolare n. 60, riportante prot. 2058 del 19/07/2019, con l’unico intento di tutelare gli interessi della collettività e degli iscritti, e per contribuire ad un costruttivo dialogo, oltre ad evidenziare eventuali criticità nel bando indicato in oggetto.

Preme chiarire che la parola “*escamotage*” voleva significare per chi scrive, “diversa soluzione”, senza arrecare offesa ad alcuno, e visto che non Vi era tale intenzione, si porgono formali e doverose scuse.

Ciò posto, si evidenzia che l’Ordine non è intervenuto perché ha esclusivamente interessi di natura economica, ma con l’intento, più nobile, che si dirà appresso.

Il nostro Ordine non ha alcuna pretesa di acquisire nella richiesta di interlocuzione pubblica posizioni di vantaggio, poiché la cultura della concertazione e della programmazione è insita proprio nel mandato ordinistico, che si pone in forma sussidiaria e non sostitutiva dei processi decisionali e progettuali; come avviene ad esempio nelle conferenze di pianificazione, laddove non si discute del progetto dei piani strutturali, bensì delle relative visioni strategiche e identitarie dei territori e della tutela del paesaggio.

Per ciò che attiene poi il coinvolgimento circa le idee progettuali, si ribadisce la disponibilità dello scrivente Ordine a partecipare, con le sue qualificate competenze, allo sviluppo di un dibattito, che riguarda un più ampio intervento di rigenerazione urbana molto importante e di alto valore storico, artistico, monumentale e archeologico della città in cui ha sede.

In tal senso non può sfuggire al Segretariato che lo scrivente Ordine, in ossequio al principio appunto di fattiva collaborazione, non ha minimamente espresso pareri sulla qualità degli elaborati del progetto, poiché rispettosi nei confronti dei firmatari, colleghi e stimati professionisti.

Ma aldilà di sterili ed inutili contrapposizioni, questo Ordine, ha inteso valutare solo la scelta della Stazione Appaltante operata per la selezione degli operatori economici, che invero, si ribadisce, almeno per chi scrive, non sembra essere conforme alla disciplina voluta dal Legislatore.

Sussumere, infatti, tutta l’attività oggetto di progettazione indicata nel bando nella categoria “E19” sembra non corretto allorquando vengono richieste e valutate premianti figure specialistiche quali ingegnere idraulico, esperto in I.C.T. ed esperto in progettazione del verde, ovvero, come già scritto, quando il 12% dell’importo stimato per lavori ha ad oggetto impianti, la cui progettazione va senz’altro qualificata, sotto la categoria IA04, vista l’importanza indicata nell’elaborato PFTE alla pagina 22, e quindi con grado di complessità 1,30, maggiore di 1,20 della categoria E19..

---

Si ritiene inoltre, che l'individuazione di una sola categoria, il cui valore è pari al 100% dell'appalto, in questo caso E 19 pari ad €3.800.000,00, andrebbe a restringere inevitabilmente la partecipazione alla gara.

Tuttavia, si rileva che, come indicato dal Segretariato, se altra fosse la categoria degli impianti, la cui progettazione avesse una complessità inferiore, come la IA.03, l'importo a base d'asta per i SIA non sarebbe in egual modo corretto.

A conferma di quanto sopra, lo stesso Segretariato ha ritenuto chiarire che: *“ Del resto appare quantomeno difficile, se non arbitrario, stabilire in una fase di progetto di fattibilità tecnico ed economica specifiche categorie ed importi che scaturiranno, con precisione, solo dopo la progettazione definitiva ed esecutiva e dalle eventuali autorizzazioni degli organi/enti territoriali”*.

Riguardo poi alla completezza, e quindi non alla qualità degli elaborati, del Progetto di Fattibilità allegato al bando, si rinnovano le valutazioni già rappresentate e si ribadisce che lo scrivente Ordine ritiene non conforme al dettato normativo l'assenza del *“ documento di fattibilità delle alternative progettuali”*, previsto dalla lett. l) dell'art. 15 del DM 154/2017, necessario, così come disposto dall'art. 23 comma 5 del Dls 50/2016, allorquando si verta su progetti sopra la soglia di cui all'art. 35 Dls 50/2016 e smi, come nel caso che ci vede interessati.

Andrebbe anche rivalutata, alla luce dei chiarimenti ricevuti, l'assenza dello *“ studio preliminare ambientale”* previsto dalla lett. m) dell'art. 15 del DM 154/2017 allorquando, come nel caso di specie, è prevista la realizzazione di impianti.

Ma ciò che più viene suggerito, risiede nel fatto che il Legislatore, nei casi indicati all'art. 23 comma 2 del Dls 50/2016, non assegni alla Stazione Appaltante piena autonomia decisionale circa la scelta della procedura di affidamento.

Infatti tale art. 23 comma 2 prevede espressamente che, in caso di progetti per lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, atteso che l'opera in questione è di particolare rilevanza, allorquando l'Amministrazione ritenga di non svolgere l'attività progettuale al suo interno, la stessa debba utilizzare le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 dello stesso Dls 50/2016. Di conseguenza, secondo il comma 1 dell'art. 157 del Dls 50/2016 e smi, nei casi previsti dall'art. 23 comma 2 del Dls 50/2016 l'amministrazione non può affatto utilizzare le procedure di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Dls 50/2016.

Non sfugge certamente alla sensibilità del Segretariato che il concorso di progettazione pone al centro del dibattito la qualità del progetto e consente ad una giuria di provata competenza e professionalità di valutare il miglior progetto e la migliore soluzione in assoluto anonimato, garantendo peraltro la possibilità a giovani professionisti di partecipare senza requisiti di accesso.

Sperando di aver mantenuto la suggerita prudenza nella esplicitazione delle motivazioni che interessano l'esercizio della tutela dei professionisti e della collettività, e fiduciosi di aver contribuito a superare le eventuali incomprensioni, si rimane disponibili per ulteriori costruttivi confronti, e si porgono distinti saluti.

Si allega per gli iscritti e per coerente informazione la nota del Segretariato prot. 4584 del 29/07/2019 e nota di INVITALIA prot. 0093608 del 23.07.2019.

Il Presidente

(Arch. Salvatore Vermiglio)

.....  




Spett.le **ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI**  
Provincia di Reggio Calabria  
Via Logoteta 6, 89125 Reggio Calabria  
c.a. Presidente Arch. Salvatore Vermiglio  
[architettireggiocalabria@oappc-rc.it](mailto:architettireggiocalabria@oappc-rc.it)

E, p.c. **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

**Segretariato Regionale per la Calabria**  
c.a. Direttore Dott. Salvatore Patamia  
c.a. RUP arch. Roberta Filocamo  
[mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it)

**Segretariato Generale – Servizio II**  
Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
[mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

**Direzione Generale**  
Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
[mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it)

**Direzione Generale - Servizio I**  
Affari generali, innovazione e trasparenza  
amministrativa  
[mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it)

**Soprintendenza ABAP RC e VV**  
c.a Dott. Fabrizio Sudano  
[mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it)

**COMUNE DI REGGIO CALABRIA**  
c.a. Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà  
[sindaco@pec.reggiocal.it](mailto:sindaco@pec.reggiocal.it)  
Settore Urbanistica  
[territorio@pec.reggiocal.it](mailto:territorio@pec.reggiocal.it)

**CNAPPC**  
[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

**OGGETTO: Riconcontro VS. Circolare n. 60 Prot. 2098 del 19/07/2019 avente ad oggetto  
“PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL  
“RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PER L’INTEGRAZIONE TRA IL MUSEO  
ARCHEOLOGICO NAZIONALE ED IL CONTESTO URBANO” (PIAZZA DE  
NAVA – REGGIO CALABRIA) Fonte finanziamento: D.M. MiBAC n. 429  
29/09/2017 (REP. n. 429) CIG: 7962478CB3 CUP: F34B17000190001”.**  
**Richiesta revoca Bando.**

Si fa seguito alla Vostra nota per comunicarvi che la richiesta oggetto della stessa non sarà accolta.

La scrivente Agenzia conferma la piena legittimità della procedura di gara indetta quale Centrale di Committenza per conto del MiBAC - Segretariato Regionale per la Calabria in qualità di Stazione Appaltante, con la quale gli atti della procedura così come pubblicati sono stati condivisi.

Ferma ogni altra considerazione afferente la documentazione tecnica presupposta alla indizione della procedura di gara, rientrante nelle prerogative del Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, si evidenzia che è oggetto della procedura l'affidamento congiunto degli incarichi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, valutati tra gli altri ai fini del calcolo dell'importo posto a base di gara, determinato in base al procedimento descritto nell'allegato 1 al Disciplinare.

Quanto sopra al fine di confutare quanto da Voi indicato nel punto 7) della succitata nota, giacché non si versa nell'ipotesi di cui al co. 1 ultimo capoverso dell'articolo 157 del Codice dei Contratti, applicabile qualora la Stazione Appaltante, solo in caso di superamento delle soglie, si riservi la facoltà di conferire al progettista incaricato, mediante affidamento diretto ed in un momento successivo, anche il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Invero nella procedura in argomento l'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione non costituisce oggetto di una opzione, ma al contrario è oggetto dell'appalto garantendo in tal modo il più ampio confronto concorrenziale.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Firmato digitalmente da

**Annalisa Di Mase**

CN = Di Mase Annalisa  
O = Ordine degli Architetti di  
Napoli/80018580631  
C = IT

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Annalisa Di Mase**

*Il presente documento è firmato digitalmente da ANNALISA DI MASE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

**Invitalia S.p.A.  
Il Responsabile della Funzione Competitività, Infrastrutture e Territori  
Giovanni Portaluri**

*Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*



*Ministero*

*per i beni e le attività culturali*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

All'Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Reggio Calabria  
[architettireggiocalabria@oappc.it](mailto:architettireggiocalabria@oappc.it)

*e, p.c.*

A INVITALIA spa  
c.a. RUP Centrale di Committenza  
Arch. Annalisa Di Mase  
[realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it](mailto:realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it)

Al Comune di Reggio Calabria  
c.a. Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà  
[sindaco@pec.reggiocal.it](mailto:sindaco@pec.reggiocal.it)  
[territorio@pec.reggiocal.it](mailto:territorio@pec.reggiocal.it)

Al CNAPPC  
[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

Alla S.A.B.A.P. per la Città Metropolitana di Reggio  
Calabria e la provincia di Vibo Valentia

Al RUP Arch. Roberta Filocamo  
presso S.A.B.A.P. per la Città Metropolitana di Reggio  
Calabria e la provincia di Vibo Valentia

Al Segretariato Generale  
Servizio II - Roma

*Oggetto:* Procedura per l'affidamento dei servizi tecnici finalizzati al "Restauro e riqualificazione per l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano" – Piazza De Nava – RC – Finte finanziamento D.M. MiBAC n. 429 29/09/2017 (Rep. N. 429) CIG: 7962478CB3 CUP: F34B17000190001.

**Risposta Circolare OAPPC della provincia di Reggio Calabria n. 60.**

Si fa riferimento alla Circolare n. 60 prot. n. 2098 del 19.07.2019, per comunicare che questo Segretariato Regionale ritiene che la procedura in oggetto specificata sia in piena aderenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltreché nel pieno rispetto della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità così come sancito dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

SECRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Via Skyllotion, 1, 88021 Roccelletta di Borgia (CZ)- Tel 0961 391048-391079-391089

PEC: [mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sr-cal@beniculturali.it](mailto:sr-cal@beniculturali.it)

Nello specifico per quanto riguarda gli aspetti di esclusiva competenza dello Scrivente, dopo aver preso atto favorevolmente di quanto comunicato da INVITALIA con nota prot. n. 93608 del 23.07.2019, precisa quanto segue.

La scelta della categoria “E19” che, ai sensi della “Tabella Z1” allegata al D.M. 17 giugno 2016, identifica “Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane”, non rappresenta un “escamotage” – come viene incautamente riportato nella Circolare a firma della S.V. – ma è dettata dalla specifica tipologia dei servizi da affidare e dalla dimensione urbana dell’intervento.

Del resto appare quantomeno difficile, se non arbitrario, stabilire in una fase di progetto di fattibilità tecnico ed economica specifiche categorie ed importi che scaturiranno, con precisione, solo dalla progettazione definitiva ed esecutiva e dalle eventuali autorizzazioni degli altri organi/enti territoriali.

Quanto alla paventata «*illegittima riduzione degli importi delle competenze professionali*» che deriverebbe da tale scelta, si rileva l’infondatezza di tale osservazione, poiché l’eventualità di differenziare le categorie delle opere – aggiungendo, per esempio, una categoria relativa alla voce “opere impiantistiche”, come la “IA.03”, non avrebbe determinato «*compensi di gran lunga superiori*», considerato che per tale categoria è previsto un grado di complessità “G”, secondo la “Tavola Z-1 – Categorie delle opere” più basso rispetto alla “E.19”.

Non trova fondamento l’osservazione relativa a «*ulteriori voci rientranti in categorie diverse dalla E19 (scavi, fornitura e installazione di edicola)*», poiché è chiaro che vengono confuse accidentalmente categorie d’opera relative a prestazioni professionali e categorie d’opera relative a lavori e forniture; si precisa, inoltre – come peraltro già chiarito a p. 29 del PFTE – che l’intervento dovrà prevedere movimenti di terra di modesta entità e solo relativamente alla modellazione della giacitura della piazza, che comunque rientrano nelle opere di “riqualificazione paesaggistica e ambientale” ricomprese nella categoria “E.19”.

Per ciò che attiene la completezza del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, si evidenzia che nello stesso sono presenti tutti gli elaborati previsti dalla normativa generale e dall’art. 15 del D.M. 154/2017, ad eccezione dell’elaborato indicato al comma 2, lettera l, in quanto non previsto nei «casi di lavori che non comportano nuove costruzioni», come da voi erroneamente indicato.

Si ritiene, peraltro, che il livello di dettaglio del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica sia adeguato a quanto previsto dal suddetto D.M. e coerente con gli obiettivi della procedura di affidamento relativa ai successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva) ai quali, com’è ovvio, dovranno prevedere successivi livelli di approfondimento.

Si rileva infine che, come indicato dall’art. 23, comma 4 del D.lgs. 50/2016, «la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione»; stessa fattispecie è prevista per la scelta della procedura di affidamento, rispetto alla quale la Stazione Appaltante ha piena autonomia decisionale, ferma restando la tipologia di gara definita dalla norma in ragione dell’importo.

Tanto si comunica per quanto concerne il merito delle osservazioni formulate dalla S.V. riguardo il Bando in questione.

Tuttavia, pur riconoscendo il diritto/dovere dell’Ordine degli Architetti PPC sul monitoraggio di procedure di gara e di potestà di apporre riserve, rilievi e/o rimedi giurisdizionali, lo Scrivente non può non stigmatizzare il metodo, il tono e la terminologia contenuta nella nota/circolare n. 60 – prot. 2098 del 19.7.2019.

A parte gli indirizzi errati degli organi ministeriali competenti per materia, si ritiene inaccettabile l’uso del termine “escamotage”.

La traduzione di tale termine francese in lingua italiana è: stratagemma, espediente, sotterfugio.

L’uso di tale linguaggio risulta altamente lesivo nei confronti di un organo della P.A..



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

SECRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Via Skylletton, 1, 88021 Roccella di Borgia (CZ)- Tel 0961 391048-391079-391089

PEC: [mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sr-cal@beniculturali.it](mailto:sr-cal@beniculturali.it)

Tale affermazione sottintende che questo Segretariato Regionale avrebbe artatamente eluso la norma al fine di ridurre la stima delle competenze professionali, non comprendendone poi il fine o le motivazioni a suffragio di tale teoria.

Per tale asserzione della S.V. lo Scrivente si riserva di adire le per vie legali al fine della salvaguardia della propria immagine e di quella del MIBAC.

Ove ce ne fosse bisogno si assicura che questa Amministrazione Statale, nella sua azione amministrativa, opera nell'ambito dell'interesse pubblico e per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Non si può non osservare, infine, che gran parte delle contestazioni afferiscono esclusivamente ad aspetti di natura economica connaturati al calcolo della parcella dei professionisti o di dettaglio della progettazione messa a gara. Lo Scrivente avrebbe ritenuto più pertinenti osservazioni di più ampio respiro culturale afferente la dimensione dell'intervento o le ricadute sociali e urbane nel contesto a seguito dell'opera da realizzare, al di là del generico richiamo a "territorio e tradizioni".

Absolutamente fuori luogo risulta poi essere la invocata "*necessaria interlocuzione*" con l'Ordine APPC.

Tale eventualità, oltre che inopportuna, sarebbe stata in netta violazione dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento previsti dall'art. 30 e dall'art. 66, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sopra richiamato.

La partecipazione di un solo ordine professionale provinciale alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, all'individuazione della tipologia di procedura di gara o alla fase di predisposizione del bando di gara, avrebbe potuto determinare possibili posizioni di vantaggio per i propri iscritti, falsando, di fatto, il principio di tutela della concorrenza e pari opportunità tra professionisti.

Per tale motivazione, questo Segretariato non ha ritenuto di dovere interloquire con l'Ordine APPC di Reggio Calabria, né con nessun altro Ordine professionale, garantendo, tuttavia, il necessario confronto con Organi Istituzionali, portatori di interessi generali e/o conoscenze specifiche, attraverso il coinvolgimento del Comune di Reggio Calabria – proprietario delle aree e titolare dell'assetto del territorio – e l'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria (Dipartimento Pau e Dipartimento di Agraria) per i soli aspetti conoscitivi dell'area di intervento; tali Istituzioni, come noto, non possono partecipare alla procedura in parola.

Tanto si doveva auspicando per il futuro una maggiore prudenza nella esplicitazione di riserve in merito ad un bando pubblico ancorché nell'esercizio di funzioni di rappresentanza di migliaia di validi professionisti.

Si demanda alla S.V. di valutare l'opportunità di inviare la presente nota a tutti Architetti iscritti all'Ordine Provinciale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Salvatore Patamia

